



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 24 gennaio 2014, n. 31**

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R n. 11/2001 e ss.mm.ii. - procedura di V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Miggiano (Le) - conclusione del procedimento di riesame della D.D. n. 384 del 28/07/2010 - ottemperanza alla sentenza del Tar di Lecce n. 725/2012 - proponente: Eco Energy Srl, con sede legale in Ruttano (Le) alla Via Roma n. 58.

L'anno 2014 addì 24 del mese di gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, V.I.A.N.A.S., Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S. n. 384 del 28/07/2010 veniva espresso parere sfavorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto di impianto eolico sito nel Comune di Miggiano in Prov. di Lecce proposto dalla Eco Energy Srl. Avverso tale provvedimento di segno sfavorevole la società ricorreva al Tar di Lecce (R.G. n. 2013/2010) ai fini del suo annullamento, chiedendo la sospensione dell'efficacia dell'atto gravato. In sede cautelare il Tar adito, con ordinanza n. 2196 del 16/12/2011, disponeva come incumbente istruttorio a carico della Regione Puglia il deposito di tutti gli elaborati tecnici e progettuali inerenti al progetto in argomento.

L'Ufficio VIANAS, con nota prot. n. 641 del 19/01/2012, dava ottemperanza a tale ordinanza istruttoria trasmettendo direttamente alla Segreteria della Prima Sezione del Tar di Lecce, copia del supporto informatico relativo al progetto di impianto eolico contenente le informazioni richieste dal Tar.

Con sentenza n. 725 del 26/04/2012 il Tar adito annullava la gravata determinazione, accogliendo le censure mosse dalla società ricorrente ed inerenti alla presunta "presenza nell'area di intervento di alberi di ulivo secolari e di pregio naturalistici", nonché al difetto di istruttoria e di motivazione in riferimento alla asserita presenza di muretti a secco nonché alla presunta modifica della viabilità esistente.

A valle della citata sentenza seguiva la notifica di un atto stragiudiziale di diffida (prot. n. 4490 del 07/06/2012) in nome e per conto della società ricorrente a firma dell'Avv. Caterina Spata che diffidava la Regione Puglia a dare ottemperanza alla citata statuizione.

Al fine di ottemperare alla prefata statuizione di annullamento, con nota prot. n. 4786 del 19/06/2012 l'Ufficio VIA/VAS comunicava l'avvio del procedimento di riesame invitando tutte le amministrazioni e gli enti individuati come competenti ad esprimersi in ordine al progetto. Contestualmente invitava la società

ricorrente a depositare gli elaborati progettuali anche presso altre amministrazioni non precedentemente coinvolte nell'ambito della prima procedura di VIA culminata nella determinazione annullata.

A tale nota seguiva riscontro da parte della società con nota acquisita al prot. n. 6793 del 29/08/2012 con la quale quest'ultima dava evidenza del deposito degli elaborati di progetto presso le amministrazioni individuate nella nota sopra esplicitata. Seguiva altra nota assunta al prot. n. 8598 del 19/10/2012 del Servizio Ecologia con la quale la società dava altresì evidenza di aver provveduto ad effettuare le nuove pubblicazioni di rito, come da richiesta svolta nella nota di avvio del procedimento di riesame. Un estratto del "Quotidiano di Puglia" e del "Messaggero" del 24/09/2012 venivano poi trasmesse dalla società con successiva nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9924 del 28/11/2012.

Con altra nota prot. n. 8892 del 26/10/2012 l'Ufficio VIANAS sollecitava le amministrazioni già coinvolte nel procedimento di riesame a rendere sollecitamente il proprio parere.

A tale sollecito seguiva riscontro da parte della Commissione tecnica per la tutela degli ulivi monumentali che, con nota prot. n. 9811 del 26/11/2012, invitava la società proponente a trasmettere l'istanza redatta ai sensi della l.r. n. 14/2007 e della DGR n. 707/2008 ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Con nota acquisita al prot. n. 567 del 24/01/2013 la società, in riscontro alla nota di cui al punto precedente della predetta Commissione Tecnica, trasmetteva la "Relazione agronomica con individuazione ortografica degli elementi arborei" datata 09/09/2008, specificando che la stessa era già agli atti del competente Ufficio in quanto trasmessa con nota dell'11/09/2008. Con nota prot. n. 13820 del 23/11/2012, assunta agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 1208 del 06/02/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia rendeva il parere di propria competenza, chiedendo integrazioni alla società istante.

Con nota prot. n. 713 del 16/01/2013, assunta agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 1423 del 08/02/2013, il Ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac) - Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia-Taranto, richiedeva alla società la trasmissione della carta archeologica del territorio interessato dall'impianto.

In esito al parere tecnico-consultivo licenziato dal Comitato Regie di VIA nella seduta del 12/02/2013, con nota prot. n. 2555 dell'11/03/2013 l'Ufficio VIANAS richiedeva integrazioni in ordine a:

- previsioni urbanistiche e pareri dei comuni limitrofi
- impatto visivo e paesaggistico con particolare riferimento agli artt. 3.14 e 3.17 della NTA del PUTT/p
- impatto sulle alberature connesso al trasporto degli aerogeneratori
- valutazione di dettaglio dell'intero percorso del cavidotto e studio di incidenza delle opere annesse all'impianto sul SIC "Bosco Danieli" nel Comune di Specchia.

Con altra nota prot. n. 4050 del 22/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3355 del 03/04/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia sollecitava la società istante a trasmettere la documentazione integrativa già richiesta con precedente sua nota.

Con nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3358 del 03/04/2013 la Eco Energy trasmetteva al Mibac la carta del rischio archeologico ed altre cartografie di dettaglio, riscontrando la richiesta di integrazioni di quest'ultimo come sopra esplicitata.

Con nota prot. n. 3831 del 16/04/2013 l'Ufficio VIANAS sollecitava la società a depositare la documentazione integrativa richiesta dall'AdB per l'espressione del parere di competenza.

La Eco Energy Srl, con nota acquisita al prot. n. 4033 del 22/04/2013, chiedeva una proroga del termine entro cui produrre la documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 2555 dell'11/03/2013 e tale proroga veniva accordata dall'Ufficio con successiva nota prot. n. 4556 del 09/05/2013 per 30 giorni.

Il Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione, con nota assunta al prot. n. 4897 del 23/05/2013, esprimeva il proprio nulla osta per la realizzazione dell'intervento.

Con separata nota assunta al prot. n. 4973 del 24/05/2013 la società trasmetteva le integrazioni richieste dal Comitato Reg.le di VIA e consistenti in:

- nulla osta del Comune di Ruffano

- nulla osta del Comune di Specchia
- relazione paesaggistica
- studio di incidenza delle opere annesse all'impianto sul SIC "Bosco Danieli".

In tale nota veniva altresì specificato che il Comune di Montesano Salentino avrebbe espresso parere favorevole verbale, riservandosi di comunicare il relativo nulla osta solo dopo la data delle elezioni amministrative.

Con nota acquisita al prot. n. 5442 del 07/06/2013 la società dava evidenza del riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dall'Autorità di Bacino.

Con altra nota avente prot. n. 9894 del 14/08/2013 ed acquisita al prot. n. 8717 del 18/09/2013 il Mibac-Soprintendenza Puglia-Taranto, esaminando la carta del rischio archeologico trasmessa dalla società, riteneva "non sussistenti impedimenti alla realizzazione delle opere in progetto", impartendo talune prescrizioni.

L'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 12323 del 23/09/2013 (assunta al prot. n. 9001 del 26/09/2013), acquisite le integrazioni trasmesse dalla società proponente, rendeva il proprio parere definitivo, ritenendo i lavori relativi alla costruzione dell'impianto eolico "compatibili con le previsioni del PAI", impartendo una serie di prescrizioni.

Il Comitato Reg.le per la V.I.A. nella seduta dell'1/10/2013, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di Ufficio, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011, esprimeva parere sfavorevole all'intervento proposto per le motivazioni espresse nel parere allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante.

Con nota prot. n. 9679 del 16/10/2013, lo scrivente Ufficio comunicava alla società proponente l'intervento, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., gli esiti dell'istruttoria resa dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta sopra riferita, annunciando che era in procinto di adottare formale provvedimento con esito negativo ed invitando la stessa a trasmettere le proprie osservazioni ai sensi della normativa sopra richiamata e che, in difetto di tali osservazioni, avrebbe provveduto all'emanazione del provvedimento definitivo sulla base della documentazione già in atti.

La Eco Energy Srl, con nota assunta al prot. n. 10352 del 06/11/2013, esercitava il proprio diritto di partecipazione al procedimento, trasmettendo le osservazioni al citato preavviso di diniego di cui alla sopra citata nota.

Il Comitato Reg.le di VIA, nella seduta del 07/01/2014, esaminate le osservazioni predisposte e trasmesse dalla società proponente con la menzionata nota, si esprimeva definitivamente in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in seno al procedimento di riesame avviato a seguito della statuizione del Tar di Lecce n. 75212012.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITI tutti i pareri resi dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nelle sedute del 12/02/2013, 09/10/2013 e 07/01/2014 che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione dei preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. di cui alla sopra citata nota avente prot. n. 4425/2013, la società proponente ha presentato le pertinenti osservazioni e che le stesse sono state valutate dal medesimo Comitato nella seduta del 07/01/2014;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento di riesame avviato al fine di dare ottemperanza alla statuizione del Tar di Lecce n. 752/2012, ai sensi dell'art. 13 c.1 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A/V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la sentenza del Tar di Lecce n. 752 del 26/04/2012;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 dei D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di concludere il procedimento di riesame della determinazione dirigenziale n. 384 del 28107/2010 avviato con la nota dell'Ufficio VIANAS avente prot. n. 4786 del 19/06/2012 e di esprimere, in conformità ai pareri del Comitato Regionale per la V.I.A. resi nelle sedute del 12/02/2013, 09/10/2013 e 07/01/2014 che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Miggiano (Le), di potenza totale pari a 16 MW - Proponente: Eco Energy Srl, con sede legale in Ruffano (Le) alla Via Roma n. 58;
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente l'intervento a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, al Servizio Assetto del Territorio, al Comune di Miggiano, alla Provincia di Lecce, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia e, in particolare, sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Bibitonto